

CONVEGNO su

“IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”

Avv. Maurizio Manetti

*ANCE FIRENZE
ANCE TOSCANA*

Firenze, 28.4.2016

ART. 45 DEL CODICE

OPERATORI ECONOMICI

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli **operatori economici** di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
 - La “visione” di **operatore economico** viene ripresa dalla Direttiva UE 2014/24 del 26/2/2014 ed in particolare dal 14° *considerando*.
 - *È opportuno precisare che la nozione di «operatori economici» dovrebbe essere interpretata in senso ampio, in modo da comprendere qualunque persona e/o ente che offre sul mercato la realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, a prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare. Pertanto imprese, succursali, filiali, partenariati, società cooperative, società a responsabilità limitata, università pubbliche o private e altre forme di enti diverse dalle persone fisiche dovrebbero rientrare nella nozione di operatore economico, indipendentemente dal fatto che siano «persone giuridiche» o meno in ogni circostanza.*

ART. 3, COMMA 1, LETT. P) DEL CODICE

p) **«operatore economico»**, una persona fisica o giuridica, **un ente pubblico**, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, **che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;**

ART. 2 DIRETTIVA 2014/24/UE

Articolo 2

- **Definizioni**
- 10) **«operatore economico»**: una **persona fisica o giuridica o un ente pubblico** o un raggruppamento di tali persone e/o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, **che offra sul mercato la realizzazione di lavori e/o di un'opera, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;**

ART. 45, COMMA 2 DEL CODICE DEFINIZIONE DI OPERATORI ECONOMICI

Rientrano nella definizione di Operatori Economici i seguenti soggetti:

a) Imprenditori individuali, anche artigiani e le società, anche cooperative.

Sono operatori economici **singoli**, gli stessi del vecchio Codice Appalti.

Nessuna novità sostanziale.

GLI OPERATORI ECONOMICI RAGGRUPPATI

- b) I Consorzi tra Società Cooperative ed i Consorzi tra Imprese Artigiane;
- c) I Consorzi Stabili costituiti anche in forma di società consortile ai sensi dell'art. 2615 ter del c.c.;
- d) I Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a),b)c);
- e) I Consorzi Ordinari di Concorrenti di cui all'art. 2615 ter del c.c..
- f) ...
- g) I Soggetti che abbiano stipulato il contratto di G.E.I.E..

Nessuna novità sostanziale (salvo per l'acronimo dell'ATI o del RTI che cambia in RTC).

LE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE

- f) Le aggregazioni tra le imprese aderenti al Contratto di Rete.

Si tratta di un contratto previsto dal D.L. n. 5 del 10/2/2009 e s.m.i., con cui più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente o collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, sulla base di un programma comune di rete.

Con il Contratto di Rete le Imprese possono:

1. Collaborare, ovvero;
2. Scambiarsi informazioni e prestazioni, ovvero;
3. Esercitare in comune una o più attività rientranti nel proprio oggetto sociale.

CONTRATTO DI RETE

Strumento innovativo e flessibile

La Rete può riguardare ambiti più ampi rispetto alle fasi dell'attività di Impresa.

Le attività da svolgere con il contratto di rete, costituiscono il PROGRAMMA COMUNE.

La Rete poteva già concorrere alle gare di appalto in virtù dell'art. 34 e 37 del vecchio Codice Appalti.

Di estremo interesse per risolvere problemi operativi “di cantiere” la circostanza che il Min. Lavoro ha rilevato a seguito di interpello di Confindustria che l'interesse del distaccante insorge automaticamente in forza dell'operare della RETE

NOVITA' PER IL CONTRATTO DI RETE

ART. 48 COMMA 14

14. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al **contratto di rete**, di cui all'articolo 45, comma 2, lettera f); **queste ultime**, nel caso in cui abbiano **tutti i requisiti del consorzio stabile** di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), **sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.**

NOVITA' PREVISTE DALL'ART. 45

CODICE APPALTI

L'aumento della discrezionalità

- 3. **Le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto**, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.
- 4. **Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori, nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione e di concessioni, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione** relativa allo specifico contratto.
- 5. **Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l'esecuzione di un appalto o di una concessione diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purché siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.**

DIRETTIVA 2014/24/UE

15) È opportuno precisare che i raggruppamenti di operatori economici, inclusi quelli sotto forma di associazione temporanea, possono partecipare a procedure di aggiudicazione senza dover assumere una forma giuridica specifica. Nella misura in cui ciò sia necessario, ad esempio nei casi in cui sia prevista la responsabilità in solido, detti raggruppamenti possono essere obbligati ad assumere una forma specifica qualora l'appalto sia stato aggiudicato a tali raggruppamenti. È inoltre opportuno precisare che le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero poter stabilire esplicitamente come i raggruppamenti di operatori economici siano tenuti a soddisfare i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria, come indicato nella presente direttiva, o i criteri relativi alle capacità tecniche e professionali richiesti agli operatori economici che partecipano in proprio. L'esecuzione di appalti da parte di raggruppamenti di operatori economici può rendere necessario definire con dizioni che non sono imposte a singoli partecipanti. Tali condizioni, che dovrebbero essere giustificate da ragioni obiettive e dovrebbero essere proporzionate, potrebbero ad esempio comprendere la richiesta a tali raggruppamenti di nominare una rappresentanza congiunta o un partner capofila ai fini della procedura di appalto o la richiesta di informazioni sulla loro costituzione.

ART. 47 DEL CODICE

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE DEI

CONSORZI ALLE GARE

Riguarda i Consorzi di cooperative e le imprese artigiane ed i Consorzi Stabili.

Identica disciplina rispetto al vecchio codice, relativamente al possesso e comprova dei requisiti (consorzio) e disponibilità delle attrezzature e mezzi d'opera ed organico medio (imprese consorziate).

NOVITA':

Per il Consorzio Stabile non esiste più l'incremento premiale 20/15/10% per i primi 5 anni.

ART. 48 DEL CODICE

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI OPERATORI ECONOMICI

Il nuovo Codice ricalca il vecchio Codice per quanto concerne:

- Definizione di RTOE/RTC verticale, orizzontale e misto;
- Definizione della Mandataria come soggetto che esegue i lavori della categoria prevalente o il servizio principale;
- Parificazione del trattamento tra RTOE/RTC e Consorzi ordinari;
- Responsabilità solidale degli Operatori Economici raggruppati nei confronti della Stazione appaltante, dei subappaltatore e fornitori, con limitazione per gli assuntori dei lavori scorporabili e nel caso di servizi e forniture per gli assuntori secondari, ferma la responsabilità solidale della Mandataria;
- Divieto di partecipazione alla gara in più di un raggruppamento o in più di un consorzio ed obbligo di indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre per i consorzi di cui all'art 45, comma 2, lett. b) e c).
- ... **Segue** ...

...segue ...

- è consentita la presentazione di offerte anche da parte dei soggetti non ancora costituiti, con obbligo di sottoscrizione da parte di tutti gli operatori economici dell'offerta ed indicazione del soggetto che costituirà l'impresa Mandataria e l'indicazione delle imprese Mandanti (mancata correzione dell'errore in tema di consorzi);
- Divieto dell'associazione in partecipazione;
- Divieto della modifica della composizione dei raggruppamenti o consorzi rispetto alla compagine presentata in sede di offerta (vedi novità comma 19);
- Costituzione del RTOE/RTC con scrittura privata autenticata, con mandato gratuito ed irrevocabile (**vedi novità comma 13**), rappresentanza esclusiva da parte della Mandataria.

NOVITA'

IN MATERIA DI RTOE/RTC – ART. 48 C. 13

Il mandato e' gratuito e irrevocabile e la sua **revoca per giusta causa** non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

13) ... **In caso di inadempimento** dell'impresa mandataria, e' ammessa, **con il consenso delle parti**, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 **al fine di consentire** alla stazione appaltante **il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.**

PROBLEMI DI INTERPRETAZIONE DELLA NORMA

ART. 37 COMMA 11 – VECCHIO CODICE APPALTI

L'art. 48 non contiene più le disposizioni di cui al comma 11 dell'art. 37, che prevedeva una ipotesi di divieto di subappalto ed obbligo di costituzione di Ati per le opere per le quali fossero necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o complessità tecnica per importi superiori al 15% dell'importo totale dei lavori.

Questa particolare tipologia di prestazione rientrerà pertanto nella disciplina generale contenuta nell'art. 105 del Nuovo Codice (subappalto).

ART. 37 COMMA 13 – VECCHIO CODICE APPALTI

L'art. 48 non contiene più le disposizioni di cui al comma 13 dell'art. 37, che prevedeva l'obbligo nel caso di lavori da parte di concorrenti di esecuzione delle prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al Raggruppamento.

MAGGIORE FLESSIBILITA'

DIMINUZIONE DEL CONTENZIOSO TRA LE IMPRESE E TRA IMPRESE
E STRAZIONE APPALTANTE

Sparisce anche la possibilità di cooptare nel raggruppamento imprese (oggi operatori economici) non in possesso dei requisiti specifici (art. 92 comma 5 del DPR 207/2010)?

ART. 48, COMMA 19 **NUOVO CODICE**

*19) E' ammesso il **recesso** di una o piu' imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non e' ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.*

Si tratta di una previsione e derivazione giurisprudenziale che risolve molte problematiche sul punto e che costituisce deroga specifica al comma 9.

Chiaramente il recesso non è ammesso quando il soggetto che intende recedere abbia conferito i requisiti necessari per eseguire le prestazioni da parte del Raggruppamento.

GLI APPALTI PUBBLICI AL TEMPO DELLA CRISI

- ART. 80 COMMA 5 LETT. B)

LA REGOLA GENERALE:

L'impresa che si trovi in procedura di insolvenza o liquidazione **NON** è ammessa a partecipare alle gare d'appalto.

- 5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:
 - a) ... b) l'operatore economico si trovi in stato di **fallimento**, di liquidazione coatta, di **concordato preventivo**, **salvo il caso di concordato con continuità aziendale**, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, **fermo restando quanto previsto dall'articolo 110**;

L'INDICAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE

■ *Articolo 57* **Motivi di esclusione**

- 4. Le amministrazioni aggiudicatrici **possono** escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un **operatore economico** in una delle seguenti situazioni:
 - se l'operatore economico è **in stato di fallimento** o è oggetto di una **procedura di insolvenza o di liquidazione**, se è in stato di **amministrazione controllata**, se ha stipulato un **concordato preventivo** con i creditori, se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali;

II FALLIMENTO DELLA MANDATARIA

- ART. 48 COMMA 17 DEL NUOVO CODICE

17. Salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, in caso di **fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo** ovvero **procedura di insolvenza concorsuale** o di **liquidazione del mandatario** ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, **la stazione appaltante puo' proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario** nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; **non sussistendo tali condizioni** la stazione appaltante **puo' recedere dal contratto.**

QUINDI IL CONTRATTO **NON** PROSEGUE CON LA MANDATARIA CHE INCAPPA IN UNA DI QUESTE SITUAZIONI SALVA LA PREVISIONE DELL'ART. 110 COMMA 5.

IL FALLIMENTO DELLA MANDANTE

ART. 48 COMMA 18 DEL NUOVO CODICE

18. **Salvo** quanto previsto dall'articolo 110, **comma 5**, in caso di **fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo** ovvero procedura di **insolvenza concorsuale** o di **liquidazione di uno dei mandanti** ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, **il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante** che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, **e' tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti**, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

**IN QUESTO CASO VI E' (DI REGOLA)
MANTENIMENTO DEL CONTRATTO**

LA CONFERMA DELLA REGOLA DELL'ESCLUSIONE

ART. 110 COMMI 1 E 2 DEL NUOVO CODICE

- 1. Le stazioni appaltanti, in caso di **fallimento**, di **liquidazione coatta e concordato preventivo**, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, **interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara**, risultanti dalla relativa graduatoria, **al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.**
- 2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
- **SI CONFERMA QUINDI LA REGOLA GENERALE DELL'ESPULSIONE DALL'APPALTO DELL'IMPRESA IN INSOLVENZA**

LA DEROGA ALLA REGOLA GENERALE IL COMMA DELL'ART. 110 DEL NUOVO CODICE

3. Il curatore del fallimento, **autorizzato all'esercizio provvisorio**, ovvero l'impresa ammessa al **concordato con continuità aziendale**, su **autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC**, possono:

- a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;
- b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

Si tratta del medesimo principio di favore per l'impresa in crisi che però continua la propria attività.

Elementi di NOVITA':

- Il parere dell'ANAC;
- Il mancato riferimento all'amministrazione straordinaria;
- La (apparente) modifica della normativa fallimentare;
- La partecipazione alle procedure di gara anche di una impresa "fallita" e non destinata al risanamento.

I DUBBI SULL'ESERCIZIO PROVVISORIO

- L'art. 104 L.F. in merito dispone che *Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori.*
- Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, la continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.
- **Durante il periodo di esercizio provvisorio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio.**
- **Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio provvisorio, il giudice delegato ne ordina la cessazione.**
- Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio provvisorio, il curatore deve presentare un rendiconto dell'attività mediante deposito in cancelleria. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio provvisorio.
- **Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo** sentiti il curatore ed il comitato dei creditori. Durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli.
- I crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione.

- IL CONTRASTO CON L'ART. 186 BIS L.F.

Art. 186-bis (Concordato con continuità aziendale).

Quando il **piano di concordato** di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede **la prosecuzione dell'attività di impresa** da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo.

Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis [autorizzazione allo scioglimento del contratto dal parte del G.D.], **i contratti in corso** di esecuzione alla data di deposito del ricorso, **anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari.** L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento.

A QUESTO PUNTO QUALE NORMA PREVALE? ED IL PARERE DELL' ANAC?

L'AVVALIMENTO SOSTITUTIVO (eventuale)

Art. 110 nuovo Codice

4. L'impresa ammessa al **concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto**. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che **ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.**
5. **L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:**
- a) **se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;**
 - b) **se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.**

L'AVVALIMENTO SOSTITUTIVO (obbligatorio)

- ED IL "CONCORDATO IN BIANCO"

ART. 161 L.F. L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore può depositare domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare **il commissario giudiziale** di cui all'articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l'articolo 170, secondo comma.

ANCORA IL CONTRASTO CON LA L.F.

ART. 186 BIS

- L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:
a) **una relazione di un professionista** in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformita' al piano e la ragionevole capacita' di adempimento del contratto; b) **la dichiarazione di altro operatore in possesso** dei requisiti di carattere generale, di capacita' finanziaria, tecnica, economica nonche' di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, **il quale si e' impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione**, per la durata del contratto, **le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata** nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione piu' in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. **Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.** Fermo quanto previsto dal comma precedente, **l'impresa in concordato puo' concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualita' di mandataria** e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), puo' provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

CONCLUSIONI SUL NUOVO CODICE FALLIMENTO E CONCORDATO

- PROBLEMATICHE NON RISOLTE:

- qual è la norma che prevale? La giurisprudenza è contrastante varia in ragione del giudice innanzi la quale la questione è posta. Per quello amministrativo prevale la norma pubblicistica per quello civile la *par condicio creditorum*;
- L'art. 186 bis L.F. norma la materia in contrasto (o comunque senza coordinamento) con l'art. 11 del cod. Appalti; L'art. 186 bis L.F. non risulta tra le norme abrogate;
- È corretto rimettere la decisione se continuare un appalto pubblico ad Giudice Delegato se non al Comitato dei Creditori?
- Nella visione privatistica manca l'intervento dell'ANAC in quella pubblicistica la relazione del professionista che attesti la conformità del piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- Come si conciliano le norme sull'avvalimento sostitutivo obbligatorio per la L.F. e subordinato al parere dell'ANAC per il nuovo Codice Appalti?
- E se ANAC e Giudice Delegato non la pensano allo stesso modo?
- E come si concilia il divieto della L.F. a far partecipare l'impresa in concordato al RTI quale mandataria e la mancanza di analogo divieto nel nuovo codice;
- Ed il riferimento della L.F. al vecchio codice (art. 49 – avvalimento).

CONCLUSIONI SUL NUOVO CODICE FALLIMENTO E CONCORDATO

- ...segue ...

- Forse la fretta di pubblicare il nuovo Codice degli Appalti entro la data (ultima) prevista dalla UE non ha permesso una approfondita analisi delle problematiche già sollevate dalla giurisprudenza e da attenta dottrina.
- Si auspica che la questione sia oggetto di intervento correttivo da parte del Governo.
- Il nuovo concetto di “crisi aziendale”.



DOMANDE

- Parafrasando San Filippo Neri
- Siate [state] buoni, se potete